

ATTO DI CONCESSIONE

DL 12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014 n. 164 cosiddetto “SbloccaItalia” – Art. 3, comma 2, lett. C) interventi per il completamento del Sistema Idrico Integrato della Regione ABRUZZO.

Titolo progetto: **“Intervento di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto Luco dei Marsi (AQ)” - CUP D31E15001000002 – Importo finanziamento € 1.200.000,00** (di cui € 1.200.000,00 Finanziamento Statale - € 000 Quota Co-finanziamento Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. - cfr. 4° punto della premessa)

TRA

La **Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque**, con sede a L’Aquila in Via S. Bernardino n. 25, rappresentata dal Dirigente **Ing. Domenico Longhi**, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata **“Concedente”**

E

L’ERSI Ente Regionale Servizio Idrico Integrato / Ente di Governo dell’Ambito Regionale (C.F. 90021370664), con sede legale in Avezzano, Via Marruvio, 73, nella persona del Legale Rappresentante **Ing. Corrado Rossi**, nato ad Avezzano, il 28/03/1955, per i poteri conferiti con atto del Presidente della Giunta Regionale n.55 del 14/09/2017, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che sottoscrive la presente concessione di finanziamento in qualità di **ente di programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato**, ai sensi della LR 2/97 art. 9, LR 9/2011 e smi

E

“Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.” (P.IVA: 0127051660), con sede legale in Avezzano (AQ), Via Caruscino n. 1, nella persona del Legale Rappresentante **Dott.ssa Manuela Morgante** domiciliata per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, verrà denominato **“Concessionario”**

Visti:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia Ambientale;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativo ad appalti, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/2017/C e 2004/18 CE;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 133 Misure urgenti per la apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- Decreto interministeriale Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Economia e Finanze 4 marzo 2015, n. 82 di individuazione dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3 comma 2 lett. C) del DL 133/2014
- DM 4 marzo 2015, n. 82 art. 3, comma 3, lett O) "La Regione Abruzzo per il completamento del sistema Idrico integrato della Regione Abruzzo che si compone del Potenziamento Acquedotto del Ruzzo, del "Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara" e di "Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie", presenta alla Struttura Tecnica di Missione gli elaborati progettuali idonei per la approvazione e pubblica il bando di gara;
- Legge 6 agosto 2015, n. 125 art. 13 quater conversione in legge, con modificazione, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, che proroga il termine di cantierabilità di cui all'art. 3 comma 2, lett. b) e c) del D.L. 133/2014 al 31/10/2015;
- D.G R. 29 aprile 2015, n. 312 di precisazione degli interventi finanziati dalla Regione Abruzzo, tra i quali è riportato l'intervento "Adeguamento capacità depurative area Marsicana Bacino Liri, Comuni di Villavallelonga, Bisegna, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto - importo 2,0 meuro - concessionario Società in house CAM SpA";
- D.G.R. 5 novembre 2015, n. 892 avente ad oggetto "Decreto Interministeriale n. 82 del 4/3/2015 (cc. 7826) Individuazione dei finanziamenti, lett. c) art. 3, comma 2, D.L. 133/2014 – DGR 29/4/2015 n. 312 – validazione progetti" con cui, nella premessa, si dà atto che sono pervenute, tra le altre, le validazioni dei seguenti progetti: **"Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa degli impianti in gestione non conformi maggiori di 2000 abitanti equivalenti –Impianto Luco dei Marsi (AQ)"** e **"Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa degli impianti in gestione non conformi maggiori di 2000 abitanti equivalenti – Impianto Scurcola Marsicana (AQ)"**, e quindi, nel deliberato, si dà atto della trasmissione nel termine del 30/4/2015 alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero dei progetti di cui al Decreto Interministeriale n. 82 del 4/3/2015, e si prende atto, quale approvazione tecnica dei progetti, degli atti di validazione trasmessi dai soggetti attuatori.

Premesso:

- che il Concessionario in data 15/10/2015 approvava il progetto preliminare relativo all'intervento denominato "di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto di Luco dei Marsi (AQ)";
- che, con nota prot RA 328421/SQ del 10 dicembre 2014, il Presidente della Regione comunicava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ipotesi di finanziamento relative al sistema idrico integrato della Regione Abruzzo, da finanziarsi ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 133/2014, indicando per il progetto denominato *"Adeguamento capacità depurative agglomerati area Marsicana - Bacino Liri -*

Comuni di Villavallelonga, Bisegna, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto (AQ)” la somma di € 2.000.000,00;

- che la Giunta Regionale, in data 29 aprile 2015, con delibera n. 312, precisava l'importo di € **2.000.000,00** per il progetto in parola ed individuava quale Concessionario del finanziamento la Società in house **CAM SpA**;
- che la Giunta Regionale, in data 5 novembre 2015, con delibera n. 892, dava atto, nella premessa, che sono pervenute, tra le altre, le validazioni dei seguenti progetti: **“Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa degli impianti in gestione non conformi maggiori di 2000 abitanti equivalenti – Impianto Luco dei Marsi (AQ)”** e **“Interventi di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa degli impianti in gestione non conformi maggiori di 2000 abitanti equivalenti – Impianto Scurcola Marsicana (AQ)”**, e quindi, nel deliberato, dava atto della trasmissione nel termine del 30/4/2015 alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero dei progetti di cui al Decreto Interministeriale n. 82 del 4/3/2015, e prendeva atto, quale approvazione tecnica dei progetti, degli atti di validazione trasmessi dai soggetti attuatori;
- che l'intervento in epigrafe risulta interamente finanziato mediante risorse statali previste nel decreto c.d. Sblocca Italia;

Con il presente atto di concessione, da intendersi quale delegazione amministrativa intersoggettiva, tutto quanto sopra premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente concessione.

Il Concedente accorda al Concessionario, così come risulta costituito e rappresentato per il presente atto, il finanziamento per la realizzazione del progetto: **“Intervento di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell'impianto Luco dei Marsi (AQ)”** – Importo finanziamento € **1.200.000,00** - CUP **D31E15001000002**.

Il progetto verrà realizzato, in qualità di stazione appaltante, dalla Società in house **Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.**

Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti.

Art. 2

Definizioni

1. **Concedente** è da intendersi la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque nella persona del Dirigente.
2. **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**.
Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi - Codice sugli appalti, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

3. **Responsabile Intervento attività di monitoraggio trimestrali di cui all'art. 4 del DM 82/2015** è il soggetto a cui viene associata la funzione di responsabile dell'inserimento dati del progetto nel sistema informativo di monitoraggio.
4. **Concessionario** è il destinatario del finanziamento cioè **Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.** in qualità di soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato che svolge le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della DGR 312/2015, in accordo con l'ERSI o con l'Ente di Governo dell'Ambito, in attesa della formale costituzione dell'ERSI Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 19 della L.R. 9/2011 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale DPGR n. 1/2013, che sottoscrive il presente atto.
5. **Soggetti Gestori del SII:**
 - a) le 6 società a totale partecipazione pubblica cui è stata affidata *in house* dalle Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, la gestione del SII come definito all'art. 141 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito di competenza;
 - b) i Comuni sotto i 1000 abitanti che gestiscono l'intero ciclo idrico integrato previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e definizione del Piano Economico Finanziario del Servizio svolto direttamente.
6. **Stazione appaltante** è il Soggetto Gestore di cui alla lett. a) del punto precedente.
7. **Operatore economico** si riferisce all'imprenditore, fornitore e prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi ai sensi del comma 1, lett. p) dell'art. 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
8. **Codice Unico di Progetto (CUP)** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. E' generato da un sistema di registrazione sul portale CIPE. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
9. **Soggetto attuatore** è il concessionario così come definito al precedente punto 4.

Art. 3

Condizioni generali

Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa ed in particolare:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e s.m.i., che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale;
- le Leggi regionali n. 2/1997, n. 9/2011 e s.m.i.;

Il Concessionario si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di concessione

Il Concessionario si obbliga a:

- garantire la realizzazione dell'opera, di cui al presente Atto di concessione, in conformità al progetto preliminare posto a base di gara approvato con Delibera n. 41 allegata al Verbale del Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." n. 10 del 15/10/2017 e al successivo progetto esecutivo approvato e verificato, redatto secondo il disciplinare di gara e le risultanze della gara d'appalto. La

difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto al progetto definitivo approvato, che il concessionario si impegna a trasmettere al Concedente a seguito della procedura di gara e dell'avvenuta approvazione da parte del Concessionario, fermo restando le variazioni consentite dalla Legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo;

- assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio trimestrale, andamento dei controlli impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
- verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Concessionario;
- sollevare, in ogni caso, il Concedente, da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate, e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.

Agli effetti del presente Atto di concessione, tutti i conseguenti rapporti, tra il soggetto Concessionario e loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo ed alcun titolo essere opposti al Concedente.

Il Concessionario sempre di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento si impegna al rispetto e all'osservanza di ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dalle strutture, nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto di concessione.

Art. 4

Condizioni specifiche ed obblighi

Il Concessionario è obbligato a procedere a:

- nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, con individuazione delle attività di competenza, con obbligo di comunicazione del nominativo al Concedente e dei relativi riferimenti, nonché delle eventuali modifiche;
- rispettare il cronoprogramma della realizzazione dei lavori trasmesso dal soggetto concessionario con nota prot. n.15603 del 12/10/2017 allegato alla presente concessione che sarà aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di approvazione dell'esito di gara;
- proporre e rispettare il piano di erogazione del finanziamento correlato al cronoprogramma dell'intervento, trasmesso dal soggetto concessionario con nota prot. n. 15603 del 12/10/2017, che sarà aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di approvazione dell'esito di gara, in relazione alle modalità di erogazione del finanziamento previste dall'art. 2 del Decreto Interministeriale MIT/MEF n. 82/2015 e come indicato al successivo art. 6 della presente concessione di finanziamento;
- nominare il Responsabile delle attività di monitoraggio, ai sensi del DLgs 29 dicembre 2011, n. 229, che provvederà all'Inserimento dei dati progettuali e delle fasi attuative di realizzazione dell'intervento nel Sistema di Monitoraggio con cadenza trimestrale e a provvedere ad ogni

eventuale ulteriore adempimento richiesto ai fini del monitoraggio, con obbligo di comunicazione del nominativo al Concedente (Servizio Gestione e Qualità delle Acque) e dei relativi riferimenti;

- comunicare tempestivamente al Concedente le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
- acquisire il Codice Unico di Progetto, con obbligo di comunicazione al Concedente;
- comunicare al Concedente ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.

La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera dovrà avvenire nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Appalti di Opere Pubbliche, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.

Il Concessionario, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, provvederà a comunicare al Concedente: Servizio Gestione e Qualità delle Acque" presso il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, entro 15 giorni dall'aggiudicazione:

- il nuovo Quadro Tecnico Economico redatto in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, rimodulato e regolarmente approvato dall'organo decisionale del Concessionario;
- cronoprogramma aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di approvazione dell'esito di gara;
- piano di erogazione del finanziamento aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di approvazione dell'esito di gara.

Su eventuale richiesta della Stazione appaltante, qualora non ancora espletate le procedure relative, il concedente indica due componenti della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 anche sulla scorta dell'elenco di cui alla DGR n. 878/2012 afferente al FSC 2007/2013 composto da dirigenti e funzionari apicali del Dipartimento LL.PP. ovvero della Pubblica Amministrazione con esperienza nel settore dei Lavori pubblici.

La stazione appaltante richiede i nominativi, scelti tra i dirigenti e i funzionari dell'elenco su citato, al Concedente al fine della composizione delle commissioni giudicatrici.

Ai sensi della Circolare RA/189416/SQ e allegato il Concessionario si impegna:

- a svolgere le attività inerenti la progettazione, direzione e contabilità delle opere utilizzando di norma le proprie strutture tecniche formate da dipendenti della Società/Ente alle quali sono riconosciute le spettanze previste per legge;
- solo in via derogatoria e motivata le stesse Società/Ente possono avvalersi di professionisti esterni restando fermo che in tale ipotesi l'ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi non può superare i limiti stabiliti tra il 6% e 8% dei lavori a base d'asta nel rispetto dei contenuti della suindicata circolare;
- eventuali economie nascenti a seguito dell'aggiudicazione non sono in alcun caso utilizzabili dalla stazione appaltante, ma tornano nella disponibilità programmatoria della Regione come previsto nel successivo art. 7;
- la collaudazione in corso d'opera e finale, attività tipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a regola d'arte, è di esclusiva pertinenza dei nominandi della stazione appaltante che possono utilizzare anche elenchi del soggetto concedente.

La stazione appaltante, qualora non ancora espletate le procedure relative, nei bandi di gara e nei contratti di appalto deve prevedere forme premiali per l'accelerazione dei tempi di realizzazione e penali severe per i ritardi nella realizzazione delle opere.

Art. 5

Opere Progettuali

Le opere saranno realizzate, nel rispetto incondizionato dei termini fissati con il cronoprogramma allegato al presente atto di concessione che sarà aggiornato dal Concessionario a seguito dell'approvazione degli esiti di gara, in conformità a quanto disposto dai provvedimenti richiamati in premessa, in aderenza e assoluta conformità ai progetti esecutivi e alle relative varianti, regolarmente approvati dal Concessionario.

Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, in quanto ammesse dalle vigenti norme in materia lavori pubblici. Per quel che concerne la casistica e le modalità di realizzazione delle perizie di variante, si rinvia alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..

Non sono ammesse varianti sostanziali non specificamente autorizzate dal Concedente ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le varianti non sostanziali, la cui ammissibilità tecnica e la compatibilità con le norme vigenti dovrà essere preventivamente e formalmente dichiarata dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere, quindi, comunicate dal Concessionario al Concedente. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti nel presente provvedimento per l'esecuzione delle opere.

E' posto a carico del Concessionario l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti.

Al Concedente è riservata l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.

Viene espressamente confermato che, ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo, farà comunque carico al Concessionario.

Art. 6

Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione

Il Servizio Concedente, in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale MIT/MEF n.82 del 04.03.2015 ed eventuali modifiche, provvede alla erogazione del finanziamento secondo la disponibilità dei fondi e l'articolazione pluriennale riportata nella tabella allegata allo stesso decreto come parte integrante. . Le modalità di erogazione dei contributi e monitoraggio avverranno nel pieno rispetto dell'art. 2 del Decreto Interministeriale MIT/MEF n.82 del 04.03.2015 sotto riportato:

ART 2

L'utilizzo dei contributi relativi agli interventi strategici riferibili alla Legge 21.12.2001 n. 443 previsti annualmente dalla richiamata tabella allegata avverrà mediante trasferimento a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti dalla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti , a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento della Struttura Tecnica di Missione, previa verifica da parte della medesima dello stato di realizzazione dei lavori, dei relativi crediti maturati nel rispetto del piano delle erogazioni elaborato dai soggetti beneficiari medesimi in raccordo al cronoprogramma dei lavori, nonché previa verifica della insussistenza di contenzioso o riserve da parte dei soggetti esecutori ai sensi dell'art. 18, co.12, del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella

Legge. 9.8.2013 n. 98.

A seguito della disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che potranno avvenire a partire dall'anno 2017, il Concedente, soddisfatte le condizioni sopra indicate, eroga a favore del Concessionario il trasferimento del finanziamento richiesto, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi Capitoli (Parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, alle seguenti condizioni e modalità.

La richiesta di finanziamento da parte del RUP deve essere corredata di documentazione giustificativa delle spese sostenute e di quanto ritenuto necessario dalla Struttura Tecnica di Missione. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportate nel sistema di monitoraggio.

I provvedimenti di impegno, liquidazione ed erogazione del finanziamento potranno essere disposti dal Soggetto Concedente a favore del soggetto Concessionario solo a seguito dell'avvenuto trasferimento dei fondi alla Regione Abruzzo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutte le erogazioni sono condizionate al rispetto dell'aggiornamento del monitoraggio secondo le scadenze previste, come contemplato del Decreto Interministeriale MIT/MEF n.82 del 04.03.2015 all'art. 4 e dal seguente Art. 8 della concessione.

Tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione dell'intervento da parte del Concedente, sono comunque subordinati, senza che il concessionario possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento, alla normativa contenuta delle leggi regionali di approvazione del bilancio annuale, secondo cui l'erogazione delle spese regionali è condizionato dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti.

Il Concedente potrà trasferire le rate di finanziamento in favore del Concessionario previa comunicazione formale da parte di quest'ultimo dell'apertura di conto corrente bancario vincolato ai fini della tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da rinnovare semestralmente.

Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie potranno essere oggetto di modifica previa richiesta motivata del Concessionario e previa autorizzazione del Concedente, nel rispetto delle competenti disposizioni ministeriali.

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, si impegna formalmente al rispetto di eventuali disposizioni normative sopraggiunte in materia di trasferimento e rendicontazione dei fondi emesse dai competenti ministeri MIT e MEF.

Art. 7

Economie

Ai fini dell'utilizzo delle economie dichiarate nel sistema di monitoraggio si rinvia alle disposizioni che i Ministeri competenti delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Economia e Finanze che provvederanno ad emanare.

In particolare, al momento dell'espletamento della Procedura di aggiudicazione dell'appalto, il RUP provvederà alla rimodulazione del Quadro economico post gara.

Art. 8

Monitoraggio

Premesso che il progetto è così identificato ai fini del monitoraggio:

- Codice Unico di Progetto: **D13E15001000002**
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): **Leo Corsini**
- Cronoprogramma dei lavori di progetto e cronoprogramma aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e di approvazione dell'esito di gara.

Il Concessionario in conformità alle disposizioni relative al sistema di monitoraggio trimestrale di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale MIT/MEF n.82 del 04.03.2015 mediante il Responsabile delle attività di monitoraggio provvede all'accreditamento e all'espletamento delle operazioni di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario comporta la sospensione della erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento come previsto nel citato art. 4 del DM n.82/2015.

Il Concessionario si impegna fornire tramite il Responsabile Unico di Progetto, ad effettuare rendicontazioni e certificazioni sullo stato di realizzazione dell'intervento ove richieste dal Concedente, dai Ministeri MIT e MEF e dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 9

Controlli e verifiche

Il Concessionario sarà soggetto a controlli e verifiche richieste dal Concedente, dai Ministeri MIT e MEF e dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tali verifiche non esimeranno comunque il Concessionario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.).

Il Concessionario è tenuto a:

- ❖ fornire i documenti tecnico-amministrativi ove richiesti;
- ❖ conservare la documentazione originale di spesa nel rispetto delle normativa vigente;
- ❖ assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- ❖ acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Il Concessionario è obbligato a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere.

Art. 10

Estraneità del Concedente dai contratti

Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.

Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 11

Divieto di sub committenza

E' fatto divieto alla stazione appaltante di sub committenza totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, salvo le deroghe sul subappalto consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente. Tale disposizione andrà espressamente riportata negli atti di gara e nei conseguenti contratti.

Art. 12

Revoca e rinuncia ai finanziamenti

Il Concedente si riserva, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge sulla scorta delle disposizioni ministeriali, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi al Concessionario nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni segnalate dalla Struttura Tecnica di Missione e dai Ministeri competenti MIT e MEF;
- b) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di concessione;
- c) variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.

Art. 13

Rivalsa

Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del progetto in epigrafe in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Concessione. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato sono assunte come riferimento primario per l'eventuale applicazione di eventuali sanzioni.

L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta regionale, nei confronti del soggetto Concessionario, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti i cronoprogrammi del Progetto fino alla misura massima del definanziamento del Progetto.

Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o nei contratti con i soggetti aggiudicatari.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera determini sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il soggetto Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato per la restituzione delle somme.

Art. 14

Poteri sostitutivi

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un *commisario ad acta* per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative

all'esecuzione dell'opera, possono essere prorogati una volta sola su istanza debitamente motivata del Concessionario qualora previsti dai Ministeri competenti.

I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 15

Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 qualora, nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.

Il Concedente, si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 16

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario e, rimane distinto, ai sensi dell'art. 10 della presente Concessione, dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.

Art. 17

Codice di comportamento

Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 18

Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art.11 del Codice.

Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 19

Comunicazione

Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate previste dal Decreto Interministeriale MIT/MEF n.82 del 04.03.2015 e smi..

Art. 20

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed il Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque il quale provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila.

Allegati

- a) **Allegato "A" - Relazione tecnica illustrativa del progetto;**
- b) **Allegato "B" - Cronoprogramma realizzazione lavori da aggiornare con cronoprogramma approvato a seguito di approvazione degli esiti di gara;**
- c) **Allegato "C" - Piano delle erogazioni del finanziamento da aggiornare con cronoprogramma approvato a seguito di approvazione degli esiti di gara.**

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

L'Aquila, li _____

Firmato Digitalmente

Regione Abruzzo (**Concedente**)
Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ing. Domenico Longhi

ERSI - Ente di Governo dell'Ambito Regionale
Direttore Ente
Ing. Corrado Rossi

"Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (**Concessionario**)
Il rappresentante legale
Dott.ssa Manuela Morgante

Clausole espressamente accettate ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: artt. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20.

Firmato Digitalmente

Regione Abruzzo (**Concedente**)
Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ing. Domenico Longhi

ERSI - Ente di Governo dell'Ambito Regionale
Direttore Ente
Ing. Corrado Rossi

"Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (**Concessionario**)
Il rappresentante legale
Dott.ssa Manuela Morgante

Il Concessionario e L'ERSI/Ente di Governo dell'Ambito dichiarano di aver preso visione e di obbligarsi a rispettare i rispettivi manuali di seguito elencati: Codice di comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014, reperibile al seguente link:

[http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&servizio=xList&stileDiv=monoLeft
&template=intIndex&b=delibere2&tom=n;-1:2014:72:n](http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=delibere2&tom=n;-1:2014:72:n)

Il Soggetto Concessionario dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti del presente atto di concessione.

Firmato Digitalmente

Regione Abruzzo (**Concedente**)
Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ing. Domenico Longhi

ERSI - Ente di Governo dell'Ambito Regionale
Direttore Ente
Ing. Corrado Rossi

"Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A." (**Concessionario**)
Il rappresentante legale
Dott.ssa Manuela Morgante